

CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta-Andria-Trani

REPUBBLICA ITALIANA

INCARICO DI CONSULENZA SCIENTIFICA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE AL PIANO REGIONALE DELLE COSTE. CIG A05BF78C2F
--

N. 68 D'ORDINE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di luglio tra i signori:

1) **Arch. Giacomo Losapio**, nato a Bisceglie il 27/07/1958 ed ivi residente, nella qualità di Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bisceglie (P.IVA 00973800725), di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Committente”;

2) Prof. Arch. Matteo di Venosa, nato a Bisceglie il 05/08/1966 e residente a Bisceglie in via Cala dell’Arciprete 24/A, codice fiscale DVNMTT66M05A883X, Professore Ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Consulente”.

PREMESSO CHE:

– con deliberazione n. 460 del 4/04/2006, la Giunta regionale ha deli-
neato l'azione regionale da attuare in materia di Demanio marittimo,
articolandola, attraverso la redazione del Piano Regionale delle Coste

(PRC), quale strumento normativo e tecnico-operativo di disciplina delle attività e degli interventi sulla costa;

– con la legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 è stata promulgata la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, il cui art. 4 prevede che i comuni costieri adottino un proprio Piano Comunale delle Coste (PCC), entro quattro mesi dall’approvazione del Piano Regionale delle Coste (PRC);

– con deliberazione n. 2273 del 13/10/2011, la Giunta regionale ha deliberato di:

- approvare il Piano Regionale delle Coste di cui all’art.3 della Legge regionale 23 giugno 2006, n.17;

- stabilire che la trasmissione dei Piani Comunali delle Coste alla Regione dovrà avvenire in maniera telematica;

- demandare all’Ufficio Demanio Marittimo regionale la predisposizione e l’emanazione delle “istruzioni operative” necessarie alla presentazione dei PCC, contenenti l’elencazione e la definizione degli elaborati minimi di piano e le istruzioni per la elaborazione e la presentazione degli stessi;

– con Determinazione della Ripartizione Tecnica n. 254 del 26/09/2012 si conferiva all’arch. Matteo di Venosa l’incarico di redigere il Piano Comunale delle Coste (PCC) del Comune di Bisceglie in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 23 giugno 2006 n. 17, e secondo le “istruzioni operative” emanate dall’Ufficio Demanio Marittimo regionale;

– con la Legge regionale 10/04/2015 n. 17 è stata promulgata una nuova

“Disciplina della tutela e dell’uso della costa” che ha abrogato la L.R. 17/2006 fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 “Norme transitorie”;

- a seguito dell’approvazione della L.R. 17/2015 venivano quindi ridefinite le modalità di approvazione del Piano Comunale delle Coste, da conformarsi necessariamente ai principi e alle norme del Piano Regionale delle Coste di cui alla Deliberazione di G.R. del 13/10/2011 n. 2273 che, in quanto e ove compatibile, s’intende comunque approvato e vigente (secondo i disposti dell’art. 15 della citata L.R. n. 17/2015);
- con delibera di G.M. n. 21 del 28/01/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 4 comma 2. della L.R. 10/04/2015 n. 17, il Piano Comunale delle Coste di Bisceglie;
- la delibera di adozione ed il Piano sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune dall’08/02/2022 al 9/03/2022;
- durante la fase di pubblicazione del Piano sono state notificate una serie di osservazioni che sono state in parte accolte ed in parte respinte dal Consiglio Comunale che con delibera n. 17 del 29/03/2023 ha approvato il Piano ai sensi dell’art. 4 comma 4. della L.R. 10/04/2015 n. 17;
- la delibera n. 17/2023 raccoglie i punti (da n.1 a n.17) che dovranno essere considerati nella stesura definitiva del Piano da sottoporre alla verifica regionale ai sensi dell’art. 4 comma 5. della L.R. 10/04/2015 n. 17;
- con Determinazione Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture n. 646 del 20/06/2024 si conferiva al Prof. Arch. Matteo di

Venosa l'incarico di consulenza scientifica per la verifica di compatibilità del Piano Comunale delle Coste, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17/2023, al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell'art. 4 comma 5. della L.R. 10/04/2015 n. 17;

– l'attività di consulenza scientifica del prof. Matteo di Venosa si esplicherà attraverso la redazione di pareri, il supporto e l'assistenza qualificata alla committenza resi possibili dal profilo curriculare del Consulente nelle specifiche materie della pianificazione costiera;

– che il Consulente ha dichiarato di essere in servizio presso il Dipartimento di Architettura di Pescara con regime di impegno a tempo pieno e di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'oggetto del presente contratto riguarda l'incarico di consulenza scientifica per la verifica di compatibilità del Piano Comunale delle Coste del Comune di Bisceglie, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17/2023, al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell'art. 4 comma 5. della L.R. 10/04/2015 n. 17.

È esclusa dal presente contratto qualsiasi attività connessa alla redazione di servizi professionali di ingegneria e di architettura (es.: redazione piani, progetti, ecc.) non compatibili con lo status giuridico del Consulente.

Articolo 2. Ammontare del contratto

Il Committente e il Consulente convengo che il corrispettivo per l'esecuzione delle attività di consulenza scientifica oggetto del presente contratto ammonta a € 10.000,00 comprensivo di oneri come per legge.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nel presente atto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza del Consulente

1. Il Consulente ha eletto domicilio presso la sede del comune di Bisceglie.

Articolo 5. Oneri a carico del Consulente

1. Il Consulente dovrà verificare se quanto riportato ai punti da 1) a 17) della richiamata delibera di C.C. 17/2023 risultino compatibili con quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste e dalla normativa di riferimento.

2. In caso positivo, il Consulente procederà a fornire istruzioni al Committente ai fini dell'adeguamento degli elaborati del Piano allegati alla delibera 17/2023.

3. Qualora uno o più delle richieste del Consiglio Comunale non risultasse compatibile con P.R.C., il Consulente ne fornirà specifico riscontro ai fini dell'adeguamento, a cura del Committente, degli elaborati del Piano allegati alla delibera 17/2023.

4. L'attività di consulenza scientifica si riterrà conclusa con la consegna

da parte del Consulente di una Relazione dettagliata delle attività valutative svolte.

5. Articolo 6. Termini di esecuzione dell'incarico. Penali

1. Il Consulente si impegna a concludere l'attività di consulenza scientifica oggetto del presente contratto nel termine di novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2. Il Consulente potrà richiedere proroghe al termine di cui al punto 1. inviandone motivata richiesta al Committente prima della scadenza.

3. In caso di ritardo del rispetto del termine di cui al punto 1. verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Articolo 7. Garanzia definitiva

1. Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 non è richiesta la cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 16 del regolamento comunale dei contratti.

2. Inoltre, ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 comma 4. del D.Lgs 36/2023, in quanto la mancata esecuzione del servizio non produce per il Comune alcun rischio e/o danno diretto ed indiretto.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo

1. Il corrispettivo risulta fisso ed invariabile come determinato all'articolo 2.

Articolo 9. Pagamenti

1. La somma di cui all'art. 2 sarà liquidata entro trenta giorni decorrenti dalla presentazione di ricevuta alla avvenuta consegna della Relazione di cui all'articolo 5.

Articolo 10. Ritardo nei pagamenti

1. Le parti, nella propria libertà contrattuale, di comune accordo stabiliscono, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 9 ottobre 2002 n. 231, che per eventuali ritardi di pagamento non verrà applicata alcuna maggiorazione al saggio d'interesse.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consulente assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Allo scopo comunica i seguenti identificativi del conto corrente bancario acceso c/o l'Istituto Intesa San Paolo spa, filiale di Bisceglie, P.za Vittorio Emanuele 40/48, Codice IBAN: IT08 T030 6941 3621 0000 0013, dedicato a tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento; dichiara che egli stesso è il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto corrente bancario.

2. Il Consulente assume obbligo ad inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.

3. Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante il seguente codice CIG A05BF78C2F relativo ai servizi oggetto di appalto.

4. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della legge 136/2010.

Articolo 12. Controversie

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.lgs 36/2023.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani.

Articolo 13. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Il presente contratto reso sotto forma di scrittura privata non è soggetto a registrazione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 15. Anticorruzione

1. Il Consulente dichiara:

- l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell'ente;

- di non aver offerto o promesso somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, si impegna a non farlo durante l'esecuzione del contratto e a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari o di eventuali soggetti legati all'impresa da rap-

porti professionali;

- si impegna durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);

- si impegna durante l'esecuzione del contratto a non avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto, di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo contratto.

Articolo 16. Privacy

2. Il Committente ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs.101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, individua il Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture quale titolare del trattamento dei dati forniti o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto, nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele-matici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. L’Affidatario parimenti assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento ai sensi del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Articolo 17. Protocollo per il lavoro e la legalità

1. L’Affidatario si impegna a rispettare:

- le clausole contenute nel Protocollo di Intesa e nel Protocollo di Legalità, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in tema di affidamenti di concessioni e appalti pubblici per lavori, servizi e forniture e clausola sociale, approvati rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Municipale n.100 del 08/04/2019 e n.79 del 08/03/2018;

- le clausole di cui all’allegato 1 del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 22/02/2022 tra il Comune di Bisceglie e la Prefettura di Barletta Andria Trani ed approvato con D.G.C. n. 43 del 23/02/2022 e successivi aggiornamenti, che pur non venendo materialmente allegato al presente

con-tratto, è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 18. Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di Comportamento del Comune di Bisceglie, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 324/2022, il Consulente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSULENTE Prof. Arch. Matteo di Venosa

IL COMMITTENTE Arch. Giacomo Losapio